



COMUNE DI INARZO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.7, in data 23.04.2026;
 - la detta deliberazione è stata pubblicata:
mediante affissione all'albo pretorio comunale (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*) per 15 giorni consecutivi dal 24.04.2026 al 9.05.2026,
- è stata pubblicato, una volta intervenuta l'esecutività della delibera di approvazione, mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 9.05.2026 al 24.05.2026,
- **è entrato in vigore il giorno 25.05.2026** (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online, ai sensi dell'articolo 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Competenze	4
Art. 3 - Organizzazione del servizio cimiteriale	4
Art. 4 - Onerosità dei servizi cimiteriali di competenza comunale	4
Art. 5 - Definizioni	5
TITOLO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI	6
Capo I - Adempimenti conseguenti al decesso	6
Art. 6 - Adempimenti conseguenti al decesso	6
Art. 7 - Regolazione delle decisioni successive all'evento morte	6
Art. 8 - Attività funebre	6
Capo II - Cimitero comunale	7
Art. 9 - Disciplina delle aree cimiteriali	7
Art. 10 - Il cimitero comunale	7
Capo III - Tumulazione, inumazione, cremazione	7
Art. 11 - Ammissione nel cimitero	7
Art. 12 - Elementi identificativi del sepolcro	7
Art. 13 - Tipologie di sepoltura	8
Art. 14 - Ingresso in sepoltura esistente e sepolture multiple	8
Art. 15 – Inumazione	8
Art. 16 - Concessione di manufatti per la tumulazione	9
Art. 17 - Concessioni Cimiteriali – Durata – Revoca concessioni perpetue	9
Art. 18 - Permuta di sepolcri	10
Art. 19 - Esumazioni ed estumulazioni	10
Art. 20 - Cremazione	11
Art. 21 Tumulazioni con animali d'affezione	11
Capo IV - Cappelle e tombe di famiglia	11
Art. 22 - Cappelle e tombe di famiglia	11
Art. 23 - Durata della concessione di aree per l'edificazione di cappelle e tombe di famiglia	12
Capo V - Estinzione, decadenza e revoca delle concessioni	13
Art. 24 - Estinzione delle concessioni	13
Art. 25 - Decadenza e revoca della concessione di aree per l'edificazione di cappelle e di tombe di famiglia	13
Art. 26 - Decadenza e revoca della concessione dei manufatti per la tumulazione	14
Art. 27 - Orari di apertura dei cimiteri	15
Art. 28 - Forme di pubblicità, comunicazione e gestione dei dati personali	15
Art. 29 - Circolazione pedonale e veicolare	15

Art. 30 - Regole comportamentali da osservarsi nei cimiteri	15
Art. 31 - Fiori, piante e ornamenti	16
Art. 32 - Autorizzazione a operare nel cimitero	16
Art. 33 - Lavori nel cimitero	17
Art. 34 - Destinazione delle comunicazioni e variazioni anagrafiche	17
Art. 35 - Sanzioni amministrative	18
Art. 36 - Norme transitorie e finali	18

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
 - a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
 - c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
 - d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) alle norme regionali;i servizi funebri e cimiteriali di questo comune.

Art. 2 - Competenze

1. Il Comune esercita le funzioni di regolazione, controllo e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinandone gli aspetti organizzativi e le relative modalità di esecuzione.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge in materia di Stato Civile e di Polizia Mortuaria, avvalendosi della struttura amministrativa e tecnica di cui il Comune dispone, secondo la ripartizione di competenze definita negli atti di organizzazione adottati dall'Ente.
3. Le attività funebri sono quelle che attengono alle fasi successive alla morte di una persona sino alla sua sepoltura.
4. Le attività cimiteriali hanno a oggetto la sepoltura e la gestione del cimitero.
5. Il Comune assicura la custodia del cimitero, quale bene demaniale a uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia è strettamente connesso all'esercizio dell'attività di polizia mortuaria e di gestione del servizio pubblico cimiteriale.
6. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli per la verifica della corretta applicazione del presente Regolamento.

Art. 3 - Organizzazione del servizio cimiteriale

1. La definizione dei ruoli e delle competenze in materia cimiteriale è demandata agli atti organizzativi. Tali atti dovranno individuare e disciplinare le modalità di svolgimento delle seguenti attività:
 - a) attività amministrative, e cioè la predisposizione degli atti/adempimenti finalizzati alla gestione e alla cura del cimitero nonché gli atti regolativi del diritto di sepoltura, ivi comprese le concessioni/autorizzazioni, nonché gli atti e le attività di regolazione, controllo e vigilanza delle attività funebri;
 - b) attività organizzative e gestionali, volte a garantire il corretto funzionamento, la vigilanza e il decoro del cimitero;
 - c) attività tecnica e manutentiva, a cui competerà la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero, ivi comprese la pulizia e la gestione del verde delle aree cimiteriali;
 - d) attività edilizia cimiteriale, a cui competerà la regolazione e il controllo in materia di edificazione/modificazione di manufatti cimiteriali;
 - e) attività di pianificazione cimiteriale, a cui competerà la redazione, l'aggiornamento e la vigilanza nell'applicazione del piano cimiteriale.

Art. 4 - Onerosità dei servizi cimiteriali di competenza comunale

1. Le attività e i servizi cimiteriali e le lampade votive sono soggetti al pagamento delle tariffe

specificatamente previste negli atti adottati dall'Ente che dispongono in detta materia, fatti salvi i casi di esenzione specificatamente previsti.

2. Nel caso di documentata indigenza del defunto e in assenza di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del codice civile, il Comune provvederà ai servizi funebri essenziali con inumazione in campo comune e/o cremazione.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) salma: è il corpo privo di funzioni vitali precedentemente l'accertamento di morte;
- b) cadavere: è la salma dopo l'avvenuto accertamento di morte;
- c) feretro: è il contenitore in cui è riposto il cadavere che differisce per struttura e qualità dei materiali utilizzati a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre al quale è indirizzato;
- d) resti mortali o resti ossei: sono le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione del cadavere;
- e) resti mortali non mineralizzati: sono le risultanze dell'incompleta mineralizzazione del cadavere che ha originato fenomeni conservativi quali mummificazione, corificazione o saponificazione;
- f) inumazione: è la sepoltura del feretro/cadavere nella nuda terra;
- g) tumulazione è la sepoltura del feretro/cadavere ovvero delle cassette di resti mortali o urne cinerarie in strutture murarie quali loculi, tombe murate, cripte, cappelle, mausolei, ossari e cinerari;
- h) esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o mortali da sepolture a terra;
- i) estumulazione è l'operazione di raccolta dei resti ossei o mortali da sepolture in muratura;
- j) la fossa è lo spazio ricavato nel sottosuolo destinato all'accoglimento dei feretri nelle sepolture a terra;
- k) loculo: è il manufatto in muratura destinato all'accoglimento dei feretri;
- l) tomba a terra: è il manufatto realizzato nel sottosuolo destinato ad accogliere i feretri;
- m) ossario/cinerario è il manufatto in muratura destinato all'accoglimento delle cassette contenenti i resti ossei e/o dell'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti o dei resti mortali;
- n) ossario/cinerario comune è il manufatto dove accogliere e conservare, di norma, i resti ossei e le ceneri indistinti dei defunti per i quali i familiari, o gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;
- o) giardino delle rimembranze: la zona del cimitero manufatto dove accogliere e conservare in maniera indistinta le ceneri per espressa volontà in vita del defunto.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Capo I - Adempimenti conseguenti al decesso

Art. 6 - Adempimenti conseguenti al decesso

1. Di ogni decesso avvenuto nel territorio comunale devono essere presentati dichiarazione o avviso di morte secondo quanto disposto dalla speciale disciplina vigente in materia.
2. Per tutto quanto attiene alle attività e agli adempimenti successivi al decesso, quali il periodo di osservazione, il trasporto del cadavere e della salma e le attività che attengono al cadavere, si rimanda a quanto disposto dalla disciplina legislativa e normativa vigente in materia¹.

Art. 7 - Regolazione delle decisioni successive all'evento morte

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, in tutto ciò che attiene alle decisioni relative agli eventi successivi alla morte ha prevalenza la volontà del defunto, espressa nelle forme di legge.
2. In mancanza di una disposizione del defunto, in relazione agli aspetti di cui al precedente comma, sono i familiari ad assumere ogni decisione, secondo il seguente ordine: coniuge/unito civilmente o convivente di fatto, figli, genitori. In mancanza di tali soggetti, sono chiamati a esprimersi i parenti fino al sesto grado o, in loro assenza, gli affini fino al sesto grado. Le dichiarazioni rese da soggetti non legati al defunto da rapporto parentale saranno oggetto di valutazione da parte degli uffici comunali. Nel caso di appartenenza a comunità religiose, si esprimerà il soggetto individuato per questo scopo dall'ordinamento interno alla comunità stessa.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli altri eventuali aventi titolo, sia presentandosi personalmente presso i competenti uffici comunali sia delegando a ciò, con apposito atto scritto, un'impresa di onoranze funebri.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o fino alla pronuncia definitiva dell'Autorità Giudiziaria. In attesa delle relative decisioni, il cadavere viene conservato provvisoriamente nelle eventuali strutture adibite a questo scopo a spese del ricorrente.
5. Salva diversa disposizione del defunto, le spese funerarie sono a carico delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile. Sono fatte salve le disposizioni amministrative o di legge in materia di esenzione e gratuità.

Art. 8 - Attività funebre

1. L'attività funebre nel territorio comunale è disciplinata dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Il corteo funebre e lo svolgimento del funerale sono regolati dalle direttive dettate in materia dagli uffici comunali a ciò preposti e puntualmente declinate nelle previste autorizzazioni.
3. Nei predetti atti, devono essere indicati gli orari, le modalità di definizione dei percorsi di svolgimento dei cortei, gli obblighi posti in capo alle imprese funebri, nonché tutto quanto necessario a garantire il decoro e la sicurezza dell'attività funebre.
4. L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è illegittima ed è soggetta alle previste sanzioni di legge e regolamento.
5. Il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre presso gli uffici comunali può

¹ L.R. 33/1990 modificata dalla LR 4/2019 – R.R. 4/2022

essere svolto da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da persona informata del decesso o da impresa di onoranze funebri munita di regolare delega. Chiunque richieda un servizio funebre si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto.

6. È vietata ogni forma di pubblicità a favore di qualsiasi operatore del settore, sia all'interno degli uffici comunali sia all'interno e nelle immediate vicinanze del cimitero.

Capo II - Cimitero comunale

Art. 9 - Disciplina delle aree cimiteriali

1. Le aree cimiteriali, nonché le relative pertinenze e servitù, sono beni del demanio comunale ai sensi degli articoli 822, 823 e 824 del codice civile e non sono pertanto alienabili, acquisibili per usucapione o espropriabili, né possono formare oggetto di cessione tra privati, neanche limitatamente a qualunque diritto reale di godimento a essi riferito.

Art. 10 - Il cimitero comunale

1. Il cimitero comunale costituisce, oltreché luogo di sepoltura, memoria storica della comunità di riferimento, conservando il ricordo dei defunti.
2. Il Comune pianifica l'assetto interno del cimitero e le relative aree di rispetto attraverso il piano cimiteriale, al fine di rispondere alle previsioni di sepoltura nell'arco degli anni successivi all'approvazione del piano stesso. Il piano cimiteriale deve essere aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Capo III - Tumulazione, inumazione, cremazione

Art. 11 - Ammissione nel cimitero²

1. Nel cimitero comunale sono accolti e seppelliti, quando non sia richiesta o disposta altra destinazione, i defunti nati e/o residenti e nonché quelli nati, residenti o deceduti nella frazione Bernate del Comune di Casale Litta; sono, inoltre, accolti e seppelliti coloro che abbiano parenti entro il 2° grado (Genitori / Figlie; Nonni / Nipoti; Fratelli / Sorelle) e/o affini entro il 1° grado (Suoceri / Generi / Nuore) a Inarzo. Sono altresì accolti e seppelliti il coniuge, o la persona unita civilmente o convivente di fatto, di persona che sia o sia stata residente nel territorio comunale, anche se non siano stati a loro volta residenti, purché non sia intervenuto divorzio o scioglimento dell'unione civile prima del decesso.
2. L'ufficio comunale preposto, per ogni ingresso di cadavere, urna cineraria, resti mortali, resti ossei, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni e attestazioni di accompagnamento.
3. I nati morti, i resti ossei derivanti da esumazioni e le ceneri possono essere tumulati nel cimitero comunale.
4. Ulteriori richieste, che rivestano carattere di eccezionalità, non rientranti nei casi disciplinati nei commi precedenti, purché meritevoli di particolare apprezzamento, verranno esaminate dal Responsabile competente che disporrà nel merito, sentito il Sindaco.

Art. 12 - Elementi identificativi del sepolcro

1. Ogni sepolcro, anche quello in campo comune, deve essere contraddistinto da elementi identificativi, realizzati con materiali inalterabili e resistenti nel tempo, riportanti il nome, il cognome, l'eventuale aggiunta del nome con il quale il defunto era conosciuto, la data di nascita

² L'art. 75 della L.R. 4/2019 disciplina il diritto di sepoltura l'art. 20 del R.R. 4/2022 l'accettazione nei cimiteri.

e di morte del defunto, nonché l'eventuale elemento di identificazione del sepolcro stesso³.

Art. 13 - Tipologie di sepoltura

1. Le sepolture nei cimiteri possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, tombe in muratura, cripte, cappelle o tombe di famiglia, ossari e cinerari.
2. Nel cimitero comunale sono previste le seguenti tipologie di sepolture:
 - a) inumazione in campo comune, per un periodo non inferiore a dieci anni;
 - b) tumulazione in loculo trentennale;
 - c) tumulazione in tomba a terra trentennale;
 - d) tumulazione in celletta ossario/cinerario trentennale;
 - e) conferimento in ossario/cinerario comune;
 - f) dispersione delle ceneri nel giardino delle Rimembranze e, più in generale, in aree destinate a questa pratica.
3. Per le sepolture a inumazione, non è ammessa la scelta dei posti. Per quanto concerne le sepolture a tumulazione (celletta ossario/cinerario, loculo, tomba in muratura), si applicheranno i criteri che garantiscono l'utilizzo razionale degli spazi cimiteriali.

Art. 14 - Ingresso in sepoltura esistente e sepolture multiple

1. Nell'ambito del medesimo sepolcro (tomba in muratura, loculo, ossario/cinerario, con l'esclusione delle sepolture a inumazione) possono essere accolti, previa autorizzazione del Comune, più cadaveri, resti, resti ossei, ceneri, anche derivanti da operazioni di esumazione o estumulazione, ove sussista il necessario spazio e nel rispetto del decoro del sepolcro e della sicurezza anche sotto il profilo igienico-sanitario, nel numero massimo di 3 (tre). Per l'ingresso di una seconda salma in una tomba in muratura esistente, è necessario che la stessa contempli già la possibilità di sovrapposizione di due salme; diversamente, l'ingresso può essere autorizzato solo se è realizzato il secondo spazio.
2. In caso di ingresso in sepoltura esistente ai sensi del precedente comma 1, rimane ferma la durata della concessione principale. Nel solo caso di ingresso in sepoltura esistente oggetto di concessione perpetua, si determina la trasformazione in concessione temporanea con decorrenza dalla data del primo ingresso, a cui si fa riferimento anche per gli eventuali ingressi successivi.
3. Per ogni ingresso in sepoltura esistente, è dovuta la tariffa appositamente prevista. Al momento del rinnovo della concessione principale relativa a sepoltura in cui vi siano stati successivi ingressi, è dovuto il pagamento della tariffa prevista per il rinnovo di una sepoltura, con la maggiorazione stabilita per le sepolture multiple che trova applicazione con riferimento a ciascuno dei successivi ingressi.
4. Al fine di realizzare sepolture multiple, in alternativa a quanto stabilito ai commi precedenti, e con l'esclusione di proventi derivanti da operazioni di esumazione o estumulazione, il concessionario può decidere di estinguere anticipatamente la concessione esistente e di stipulare una nuova concessione che ricomprende la sepoltura originaria e quella entrante, corrispondendo la tariffa prevista per la sepoltura, incrementata della maggiorazione stabilita per le sepolture multiple che trova applicazione con riferimento a ciascuna delle sepolture successive alla prima.

Art. 15 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione possono essere realizzate in campo comune.
2. Le sepolture per inumazione nei campi di inumazione comune sono assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura. Esse hanno la durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento e non sono rinnovabili.

³ Art. 20, c. 2, del R.R. 4/2022

3. Nelle sepolture a inumazione è vietata la sovrapposizione dei feretri, nonché la posa di monumenti, cordoli ecc..
4. Ogni sepoltura in campo comune deve essere contraddistinta esclusivamente da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici fornito dal Comune; sul cippo, a cura dei familiari o degli aventi diritto, dovranno essere riportati gli elementi indicati al precedente art. 12.
5. Ai titolari od ai loro eredi, ovvero ai familiari nel caso di quelle in capo comune, spetta il mantenimento delle sepolture nel modo che sarà indicato dagli uffici comunali, salvo l'esecuzione d'ufficio nel caso di inosservanza di tali prescrizioni.

Art. 16 - Concessione di manufatti per la tumulazione

1. Il cimitero dispone di aree, manufatti per la tumulazione di feretri, cassette per resti ossei e urne cinerarie, da assegnare in concessione aventi la seguente durata:

a) **AREE PER TOMBE A TERRA**

La durata della concessione è fissata in anni 30 ed è rinnovabile, al momento della scadenza, una sola volta per un ulteriore periodo di pari durata.

b) **LOCULI**

La durata della concessione è fissata in anni 30 ed è rinnovabile, al momento della scadenza, una sola volta per un ulteriore periodo di pari durata.

La concessione relativi ai loculi acquistati in prevendita nel passato è rinnovabile anch'essa una sola volta ma per la durata di 50 anni.

c) **CELLETTE OSSARIO/CINERARIO**

La durata della concessione è fissata in anni 30 ed è rinnovabile, al momento della scadenza, una sola volta per un ulteriore periodo di pari durata.

2. Per il rinnovo di tutti i manufatti assegnati in concessione occorrerà corrispondere, per ogni defunto, la tariffa prevista negli appositi atti comunali, secondo le modalità descritte in apposita direttiva tecnica.

3. La domanda di rinnovo dovrà essere formulata prima della scadenza della concessione originaria. In caso di mancato rinnovo oppure allo scadere del periodo del rinnovo stesso, il Comune provvederà d'ufficio alla esumazione/estumulazione dei defunti e a conferire i resti ossei e le ceneri rinvenuti nell'ossario/cinerario comune o, in presenza dei presupposti di legge, a cremarli. I costi sono a carico del concessionario.

4. In caso di rinnovo tardivo, per ogni anno di occupazione di fatto è dovuto il canone di occupazione abusiva dell'area demaniale, calcolato suddividendo l'importo da corrispondere per il rinnovo della concessione cimiteriale per il numero di anni di durata della concessione. In alternativa, il concessionario può optare per la decorrenza del rinnovo retrodatata alla scadenza dell'originaria concessione. Nel caso in cui non si proceda a rinnovo, rimane dovuto il canone di occupazione abusiva come determinato nel primo periodo del presente comma.

5. Le concessioni a tempo indeterminato mantengono la loro perpetuità, fatta salva l'applicazione degli artt. 17 e 26 del presente Regolamento. È possibile la rinuncia in toto dell'originaria concessione, nel qual caso il sepolcro torna nella piena disponibilità del Comune, previa esumazione/estumulazione dei defunti presenti nel sepolcro che saranno collocati nell'ossario/cinerario comune.

Art. 17 - Concessioni Cimiteriali – Durata – Revoca concessioni perpetue

1. Tutte le concessioni cimiteriali (aree per tombe a terra, loculi, cellette ossario/cinerario) rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del DPR 10 settembre 1990, n. 285, hanno durata limitata, come indicato al precedente articolo 16, e non possono essere perpetue.

2. Per le concessioni rilasciate in forma "perpetua" anteriormente al 16 aprile 1976 (DPR 803/1975) o comunque ante 1990, il Comune si riserva il diritto di trasformazione a tempo determinato in caso di situazioni di insufficienza del cimitero.

3. Il Comune, in presenza di insufficienza di spazi, procede alla revoca delle concessioni perpetue qualora siano trascorsi almeno 50 anni dalla sottoscrizione della concessione/contratto, ai sensi della giurisprudenza del Consiglio di Stato.
4. A seguito della revoca, i resti mortali saranno traslati in ossario comune o in altra sepoltura a tempo (rinnovo a pagamento), previa pubblicazione all'Albo Pretorio e avvisi pubblici per informare gli aventi titolo, con preavviso di almeno 60 giorni.
5. Ai titolari delle concessioni revocate viene garantito il diritto di precedenza per una nuova concessione a tempo determinato.

Art. 18 - Permuta di sepolcri

1. La permuta di sepolture è ammessa solo con l'esplicito consenso del Comune e riguarda unicamente quelle a tumulazione:
 - a) tombe in muratura;
 - b) loculi;
 - c) ossari/cinerari.
2. La nuova concessione scaturente in esito alla permuta andrà a scadenza nella medesima data della concessione originaria, anche con riferimento all'eventuale rinnovo se ancora possibile. Nel solo caso di concessione perpetua, la stessa si intenderà trasformata in concessione temporanea decorrente dalla data di accoglimento dell'istanza di permuta.

Art. 19 - Esumazioni ed estumulazioni⁴

1. Le esumazioni ordinarie saranno effettuate non prima che sia decorso il termine di inumazione di cui all'art. 15 del presente Regolamento, secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. Le estumulazioni ordinarie saranno effettuate in seguito al mancato rinnovo della concessione o alla scadenza del rinnovo, secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale.
3. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o dei resti mortali si intende come assenso al trattamento previsto, in via generale, dal Comune.
4. Le attività di esumazione e di estumulazione che non rientrino tra quelle descritte ai precedenti commi del presente articolo, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, saranno effettuate, su richiesta, a cura e spese dei parenti più prossimi del defunto, nei seguenti casi:
 - a) per successiva tumulazione in tomba;
 - b) per trasporto in altra sepoltura fuori comune;
 - c) per affidamento/dispersione delle ceneri.
5. È fatta salva, in via eccezionale, la facoltà del Comune di effettuare tali operazioni a propria cura e/o spese. Gli oggetti eventualmente trovati nei feretri saranno resi ai familiari, se richiesti all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione; se non richiesti, saranno consegnati all'ufficio comunale preposto, per le procedure di competenza.
6. È proibito al pubblico assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione. Potranno essere ritirati, previa richiesta agli uffici comunali da parte degli aventi titolo, solamente monumenti, piante, foto, oggetti e segni funebri posti sulle sepolture.
7. Alla scadenza della concessione o all'atto delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro ed in assenza di apposita richiesta di ritiro, tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per chicchessia.
8. La Giunta comunale stabilirà le fattispecie per le quali potrà essere accordata la cessione, a titolo gratuito, dei beni (es. statue, colonne, decori, e simili) di cui al precedente comma 7, avuto riguardo del valore dei medesimi e solo a favore di enti/comunità/associazioni non aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.

⁴ Capo XVII artt. 82 e segg. DPR 285/1990.

9. In caso di estumulazione di tombe per le quali è stata dichiarata la decadenza della concessione, sulle quali siano posti monumenti pregevoli, il rilascio della concessione cimiteriale a nuovo acquirente sarà subordinato al restauro e al mantenimento del monumento originario secondo le direttive impartite dagli uffici cimiteriali.

Art. 20 - Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata in base alle normative vigenti⁵, a cui si rinvia anche per ciò che concerne la disciplina delle modalità per l'espressione della volontà da parte del defunto⁶.
2. Il Comune non dispone di propri impianti crematori, dunque la pratica di cremazione deve essere richiesta e disposta autonomamente dai parenti o affini del defunto presso impianti adibiti all'attività.
3. I prodotti abortivi di presunte età di gestazioni dalle 20-28 settimane complete, i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane e come pure le parti anatomiche riconoscibili per i quali non sia avanzata richiesta di sepoltura, in base alla normativa vigente, saranno cremati secondo le modalità concordate con l'Autorità Sanitaria competente al rilascio della relativa autorizzazione.
4. L'urna con le ceneri deve essere chiusa e sigillata e contenere le ceneri di un solo defunto. L'urna deve recare, all'esterno, l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e di morte.
5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalle norme vigenti in materia⁷. L'affidamento delle ceneri è personale: ne consegue che l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione. La dispersione può avvenire anche presso il giardino delle Rimembranze.

Art. 21 Tumulazioni con animali d'affezione

1. L'urna con le ceneri dell'animale d'affezione può essere tumulata nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto, previa richiesta scritta del concessionario o avente diritto. Sulla lapide o tomba è fatto divieto di esporre foto o iscrizioni dell'animale d'affezione⁸.
2. La realizzazione e la manutenzione della sepoltura sono a carico del concessionario.

Capo IV - Cappelle e tombe di famiglia

Art. 22 - Cappelle e tombe di famiglia

1. Nel rispetto del piano cimiteriale, il Comune può concedere ai medesimi soggetti individuati al precedente articolo 11 nel territorio comunale, mediante procedura di evidenza pubblica, aree destinate alla realizzazione di cappelle e tombe di famiglia.
2. Al pari di tutti gli altri manufatti cimiteriali, le aree per la realizzazione delle cappelle e tombe di famiglia sono assegnate in concessione amministrativa.
3. La realizzazione delle cappelle e tombe di famiglia è soggetta a titolo edilizio.
4. Il diritto alla sepoltura nelle cappelle e tombe di famiglia è riservato ai soggetti indicati al precedente articolo 11.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.
6. La concessione è regolata da apposito contratto, i cui contenuti essenziali sono i seguenti:
 - a) tipologia e identificazione dell'area;

⁵ Legge n. 130/2001.

⁶ Art. 12 del R.R. n. 4/2022.

⁷ Legge 30 marzo 2001 n.130; Art.13 R.R. 4/2022

⁸ Art.29 Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n 4

- b) generalità del concessionario;
 - c) durata della concessione;
 - d) numero dei posti;
 - e) criteri di identificazione o nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario nell'ambito degli aventi diritto d'uso come sopra specificato;
 - f) obblighi giuridici ed economici;
 - g) condizioni di estinzione, decadenza e revoca.
7. Il contratto di concessione può essere cointestato a coniugi/uniti civilmente o conviventi di fatto o a fratelli.
 8. In seguito al decesso del concessionario, dispongono delle facoltà derivanti dalla concessione gli eredi per successione legittima o testamentaria.
 9. Le aree possono essere assegnate a coloro che risultino residenti nel Comune dalla data di presentazione della domanda fino al momento della stipulazione del contratto di concessione. Le aree non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia né a coloro che abbiano diritto di essere sepolti in una tomba di famiglia già oggetto di concessione.
 10. Le sepolture in cappelle e tomba di famiglia devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario e di altro cognome a sua scelta, purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba anzidetta. Il diritto d'uso dell'edicola è ammesso fino al completamento della capienza della medesima.
 11. Gli spazi tumulativi che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione potranno essere nuovamente occupati, previo versamento della tariffa vigente al momento.
 12. I defunti sepolti in una cappella o tomba di famiglia potranno essere estumulati per riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione ceneri, trasferimento in altro Comune o in altra sepoltura esistente. È in ogni esclusa la possibilità di richiedere una nuova sepoltura. Le spoglie del concessionario originario di una cappella o tomba di famiglia, se estumulate, dovranno, in ogni caso, essere ricollocate nel sepolcro, non ammettendosi, in alcun modo, la loro traslazione. L'estumulazione da una cappella o tomba di famiglia, per la sua ristrutturazione, sarà effettuata su richiesta del concessionario o degli aventi diritto alla concessione e a loro cura e spese.
 13. A garanzia degli adempimenti del concessionario connessi alla realizzazione della sepoltura, all'atto della stipulazione del contratto, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, nella misura di 1/5 della tariffa definita negli atti dell'Ente, che verrà svincolato una volta avvenuti i controlli tecnico-amministrativi con esito positivo sulla sepoltura realizzata.
 14. Il disbrigo delle pratiche relative alle sepolture in edicole, presso l'ufficio preposto alla loro trattazione, può essere svolto dal concessionario o, in caso di decesso, dagli aventi diritto. Ogni istanza inerente alla sepoltura dovrà essere presentata in nome e per conto degli aventi diritto a disporre della sepoltura, consenso da acquisirsi agli atti comunali. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità sulla titolarità del soggetto con il quale tratta.

Art. 23 - Durata della concessione di aree per l'edificazione di cappelle e tombe di famiglia

1. La concessione delle aree per la realizzazione di cappelle e tombe di famiglia è a tempo determinato e la sua durata è fissata in anni 99.
2. La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipulazione del relativo contratto. È consentito rinnovare una concessione scaduta una sola volta per una durata pari ad anni 60.
3. Alla scadenza della concessione, eventualmente rinnovata, il Comune rientra nella disponibilità del manufatto concesso e ne diviene proprietario. I manufatti possono formare oggetto di successiva procedura di concessione.
4. La domanda di rinnovo dovrà essere formulata prima della scadenza della concessione originaria. In caso di mancato rinnovo oppure allo scadere del periodo del rinnovo stesso, il

Comune provvederà d'ufficio alla estumulazione dei defunti tumulati e a conferire i resti ossei e le ceneri rinvenuti nell'ossario/cinerario comune o, in presenza dei presupposti di legge, a cremarli. I costi sono a carico del concessionario.

5. In caso di rinnovo tardivo, per ogni anno di occupazione di fatto è dovuto il canone di occupazione abusiva dell'area demaniale, calcolato suddividendo l'importo da corrispondere per il rinnovo della concessione cimiteriale per il numero di anni di durata della concessione. In alternativa, il concessionario può optare per la decorrenza del rinnovo retrodatata alla scadenza dell'originaria concessione. Nel caso in cui non si proceda a rinnovo, rimane dovuto il canone di occupazione abusiva come determinato nel primo periodo del presente comma.
6. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dal relativo contratto. Le concessioni vigenti e aventi durata a tempo indeterminato mantengono la loro perpetuità, fatta salva l'applicazione degli articoli 17 e art. 25. Può sempre essere richiesta da parte del concessionario la rinuncia al vincolo di perpetuità con trasformazione della concessione perpetua in temporanea, con durata decorrente dalla richiesta di trasformazione. È ammessa la rinuncia alla concessione perpetua, ma senza oneri per l'Ente; in tal caso, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.

Capo V - Estinzione, decadenza e revoca delle concessioni

Art. 24 - Estinzione delle concessioni

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono con le modalità e nei casi previsti dalla specifica normativa vigente⁹ e precisamente:
 - a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero;
 - c) con il decorso di 30 anni dalla morte dell'ultimo titolare del diritto di sepolcro nel caso di mancato seppellimento;
 - d) per sepoltura del concessionario in altro cimitero o altra tipologia di sepoltura;
 - e) a seguito di revoca per motivi di pubblico interesse;
 - f) decadenza.
2. Si estinguono inoltre:
 - a) per rinuncia del concessionario, dei suoi successori in linea retta o degli eredi;
 - b) per cambio di sepoltura su richiesta del concessionario, dei suoi successori in linea retta o degli eredi;
 - c) in caso di annullamento, d'ufficio o dell'autorità giurisdizionale amministrativa, dell'atto di concessione per vizi che ne abbiano determinato l'illegittimità.

Art. 25 - Decadenza e revoca della concessione di aree per l'edificazione di cappelle e di tombe di famiglia

1. La concessione di aree per cappelle o tombe di famiglia decade per:
 - a) la mancata presentazione del progetto della cappella, comprensiva del monumento, entro un anno dalla data di rilascio del titolo edilizio, salvo eventuale proroga a seguito di richiesta motivata per cause di forza maggiore o per documentate difficoltà oggettive ed impreviste;
 - b) la mancata costruzione della cappella di famiglia, comprensiva del monumento, entro il termine di tre anni dalla data di rilascio del titolo edilizio, salvo eventuale proroga a seguito di richiesta motivata per causa di forza maggiore o per documentate difficoltà oggettive e impreviste;
 - c) la traslazione non temporanea di tutti i defunti collocati nella sepoltura, che abbia determinato lo svuotamento completo della cappella e/o della tomba. L'atto di decadenza verrà disposto d'ufficio dopo la traslazione dell'ultima salma.

⁹ Art. 27, comma 7, del R.R. n. 4/2022.

2. Potrà essere adottato il provvedimento di decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - a) difformità essenziali del manufatto realizzato rispetto a quanto rappresentato nel titolo edilizio;
 - b) reiterata e perdurante inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture, a seguito di due successive contestazioni nell'arco di 2 (due) anni senza positivo riscontro;
 - c) reiterato e perdurante stato di abbandono della sepoltura a seguito di due successive contestazioni nell'arco di 2 (due) anni senza positivo riscontro;
 - d) inosservanza dell'obbligo di ricollocazione del monumento in seguito alla sua asportazione temporanea, previa diffida ed assegnazione di congruo termine per adempiere;
 - e) inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione, dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione comunale che prevedano espressamente la decadenza;
 - f) mancato pagamento del corrispettivo pattuito, previa diffida e assegnazione di congruo termine per adempiere.
3. Il provvedimento di decadenza della concessione dovrà essere adottato nel termine massimo di 180 giorni dall'avvio del relativo procedimento. Per la notificazione degli atti inerenti a tale procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.; nel caso di persona con residenza, dimora e domicilio sconosciuti, la notificazione avviene mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e negli appositi spazi informativi del cimitero (se presenti).
4. In conseguenza della pronunciata decadenza o revoca, il Comune dispone l'estumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri che saranno destinati al campo di consumazione o all'ossario/cinerario comune del cimitero e il sepolcro rientra nella disponibilità del Comune, trovando applicazione le disposizioni cui all'art. 17.
5. Nel caso di realizzazione di ampliamenti, di trasformazioni, di riordini, modificazioni e topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico, il Comune ha la facoltà di revocare le concessioni interessate dai predetti interventi, ivi comprese le aree per cappelle e tombe di famiglia.

Art. 26 - Decadenza e revoca della concessione dei manufatti per la tumulazione

1. Relativamente ai manufatti per la tumulazione, giardini in muratura, ossari, cinerari, la concessione decade per:
 - a) traslazione contemporanea di tutti i defunti collocati nella sepoltura che abbia determinato lo svuotamento completo del manufatto. L'atto di decadenza, a seguito dell'implicita rinuncia, verrà disposto dopo la traslazione dell'ultimo defunto.
2. Il provvedimento di decadenza della concessione potrà essere adottato nei seguenti casi:
 - a) reiterata e perdurante inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione del manufatto, a seguito di due successive contestazioni nell'arco di 2 anni senza positivo riscontro;
 - b) reiterato e perdurante stato di abbandono del manufatto, a seguito di due successive contestazioni nell'arco di 2 anni senza positivo riscontro;
 - c) mancata ricollocazione della lastra di chiusura, in seguito alla sua asportazione temporanea, previa diffida di ricollocamento;
 - d) inadempienza a ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione, dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione comunale che prevedano espressamente la decadenza;
 - e) mancato pagamento del corrispettivo pattuito;
 - f) quando il destinatario del sepolcro sia stato tumulato in altra sepoltura nello stesso cimitero o in cimiteri di altri Comuni. Il posto ritorna nella piena disponibilità del Comune senza che il concessionario o suoi successori abbiano titolo a percepire alcun rimborso.
3. La revoca della concessione è disciplinata dalla normativa vigente.
4. Nel caso di realizzazione di ampliamenti, di trasformazioni, di riordini, modificazioni e topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione, d'interesse pubblico, il Comune ha la

facoltà di revocare le concessioni interessate dai predetti interventi.

5. In conseguenza della pronunciata decadenza o revoca, il Comune dispone l'estumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri che saranno destinati al campo di consumazione o all'ossario/cinerario comune del cimitero e il sepolcro rientra nella disponibilità del Comune, trovando applicazione le disposizioni cui all'art. 17.

TITOLO III - DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLE ATTIVITÀ NEI CIMITERI

Art. 27 - Orari di apertura dei cimiteri

1. Gli orari di apertura e chiusura del cimitero sono stabiliti con apposito provvedimento sindacale.
2. Gli orari di apertura e chiusura sono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero, nonché resi noti con gli strumenti di comunicazione più idonei a darne massima diffusione.
3. L'Amministrazione comunale potrà, con apposito provvedimento sindacale, interdire al pubblico l'accesso al cimitero o a sue parti, per cause di forza maggiore, per la salvaguardia della pubblica incolumità o per altre ragioni di pubblico interesse. È sempre fatta salva l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Art. 28 - Forme di pubblicità, comunicazione e gestione dei dati personali

1. Tutti i dati personali e/o i dati particolari dei defunti trattati relativamente ai servizi cimiteriali offerti dal Comune saranno trattati dal Comune attraverso i suoi uffici o da responsabili esterni del trattamento, esclusivamente per le finalità proprie del servizio o per le finalità rientranti nei compiti di interesse pubblico, nei compiti connessi all'esercizio di pubblici poteri, nei compiti istituzionali ovvero per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
2. Sono conservati, presso gli uffici comunali, gli elenchi delle sepolture soggette a esumazione e quelli delle aree dove sono collocati i manufatti la cui concessione è scaduta, ovvero prossima alla scadenza.
3. Gli avvisi relativi alle esumazioni sono esposti nel cimitero, pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente.
4. Gli avvisi contengono l'elenco dei defunti per i quali i manufatti sono scaduti o in scadenza di concessione e hanno valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati delle operazioni mortuarie suindicate.

Art. 29 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'ingresso nel cimitero è consentito a piedi.
2. È vietata la circolazione di ogni veicolo privato, a eccezione di quelli utilizzati dalle imprese di pompe funebri o che svolgono attività all'interno del cimitero.
3. Ulteriori limitazioni potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti o eccezionali.

Art. 30 - Regole comportamentali da osservarsi nei cimiteri

1. Nel cimitero è fatto vietato a chiunque di:
 - a) gettare fiori e/o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
 - b) calpestare le tombe e/o danneggiare i monumenti e/o gli spazi comuni;
 - c) sedersi sulle tombe e/o camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 - d) fotografare e/o copiare opere funerarie senza preventiva autorizzazione;
 - e) filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza autorizzazione;
 - f) esercitare, anche nelle immediate prossimità del cimitero, qualsivoglia forma di commercio, procacciamento d'affari e attività a scopo di lucro;
 - g) esercitare, anche nelle immediate prossimità del cimitero, l'accattonaggio;
 - h) emettere, anche nelle immediate prossimità del cimitero, schiamazzi o realizzare comportamenti idonei ad infastidire i visitatori;

- i) asportare fiori, piante e/o manufatti dai sepolcri non soggetti alla propria cura;
 - j) fumare.
2. Nel cimitero è inoltre vietato:
 - a) l'ingresso a minori di anni 10 non accompagnati;
 - b) l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione o che si presentino in modo indecoroso.
 3. È vietato il posizionamento sui sepolcri di qualsiasi forma di illuminazione votiva a fiamma libera, a olio e/o a cera. Il Comune provvederà all'immediata rimozione nonché alla comunicazione necessaria per l'irrogazione della prevista sanzione.
 4. La Giunta comunale potrà autorizzare specifiche attività, nel rispetto delle caratteristiche del luogo, all'interno del cimitero per la valorizzazione degli aspetti religiosi, storici, culturali e sociali.
 5. Sono inoltre vietati tutti quei comportamenti già sanzionati da norme di rango superiore e da quelle in vigore sul territorio comunale, quali, a titolo esemplificativo, danneggiamenti e furti, compreso l'impossessarsi di arbusti e oggetti e/o elementi di costruzione dei monumenti.
 6. È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salva espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.
 7. Eventi, manifestazioni, cerimonie devono essere preventivamente autorizzati.
 8. Qualunque ripresa da parte di troupe televisive deve essere preventivamente autorizzata.
 9. È consentito l'ingresso a piccoli animali d'affezione a patto che il proprietario adotti tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e mantenere il decoro dei luoghi.
 10. Il Comune è tenuto a far osservare le norme del presente Regolamento e a contestare le infrazioni rilevate secondo quanto previsto dal successivo art. 35.

Art. 31 - Fiori, piante e ornamenti

1. Le attività ornamentali dei sepolcri, a mezzo di fiori e piante, dovranno essere contenute entro l'area di pertinenza di ciascun sepolcro. Eventuali piantumazioni al di fuori dell'area di pertinenza dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione comunale, sempre che le stesse siano compatibili con la disponibilità di spazi e non arrechino pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e/o danno alle strutture cimiteriali.
2. Negli ossari, cinerari e nei reparti di loculi
3. è consentito adornare il loculo con fiori recisi.
4. Non è consentito occupare gli spazi comuni o quelli tra le sepolture con oggetti o vasi; quanto collocato irregolarmente sarà rimosso d'ufficio e smaltito, senza necessità di comunicazione o preavviso alcuno, con eventuale addebito di spese al titolare della concessione.
5. Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse a cura di chi le ha deposte. In difetto, il Comune provvederà alla loro rimozione e al loro smaltimento, senza preavviso alcuno, con eventuale addebito di spese al titolare della concessione.
6. È consentito collocare sulle sepolture a terra piccoli oggetti di carattere ornamentale, purché non rechino disagio od offesa al comune sentire o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività e siano consoni al carattere del luogo. Qualora tali oggetti non rispettino i criteri di cui sopra, il Comune provvederà alla loro rimozione e al loro smaltimento, senza preavviso alcuno, con eventuale addebito di spese al titolare della concessione.

Art. 32 - Autorizzazione a operare nel cimitero

1. Le ditte che intendono svolgere nel cimitero, per conto di concessionari, lavori connessi alla propria attività d'impresa, devono essere autorizzate a operare nelle aree cimiteriali. Per la procedura di rilascio dell'autorizzazione, sospensione e ritiro si rimanda alla relativa disciplina interna.
2. I lavori possono essere svolti solo nei giorni feriali. L'Amministrazione comunale può vietare l'accesso nei giorni di particolare afflusso di pubblico e comunque nei giorni ricompresi tra il 25

ottobre e il 4 novembre.

3. A insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, potrà essere disposta la sospensione immediata di lavori che impattino in modo eccessivo sulla libera e sicura fruibilità nei cimiteri. La stessa attività potrà essere ripresa solo una volta eliminate le cause che ne hanno determinato la sospensione.

Art. 33 - Lavori nel cimitero

1. Nel cimitero sono consentiti lavori per la costruzione di nuove tombe, per la posa di monumenti, lapidei ed epigrafi ovvero di manutenzione di quelli esistenti. Per la realizzazione di cappelle occorre essere in possesso dei relativi titoli abilitativi in materia edilizia, mentre la posa di monumenti, lapidei ed epigrafi necessita di nulla osta.
2. Nei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti pronti per essere posati. Per particolari e giustificati motivi, l'Amministrazione comunale può autorizzare l'esecuzione in loco di piccole lavorazioni.
3. La permanenza all'interno del cimitero è consentita per il tempo necessario al completamento degli interventi. Le imprese che accedono al cimitero devono avere ed esibire, a richiesta, apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali.
4. È vietata l'esecuzione di qualsiasi attività nei giorni festivi, a eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori. È altresì vietato l'inizio o l'esecuzione di lavori nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre.
5. La terra e i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori dovranno essere confinati nelle aree di cantiere, preventivamente consegnate dall'Amministrazione comunale. La recinzione dell'area consegnata all'impresa deve essere adeguatamente segnalata e impedire l'accesso non intenzionale dei visitatori, garantendone, al contempo, l'incolumità. Eventuali oggetti o materiali rinvenuti fuori dall'area consegnata potranno essere rimossi dal Comune senza preventivo avviso. I costi di rimozione, maggiorati delle spese generali sostenute dall'Amministrazione, saranno addebitati all'impresa, anche mediante l'escussione, in tutto o in parte, del deposito cauzionale previsto dal tariffario comunale. Di tale inadempienza risponde solidalmente il concessionario.
6. È fatto altresì obbligo alle ditte di provvedere al ripristino e alla pulizia degli spazi occupati all'atto della loro riconsegna al Comune e allo smaltimento delle terre provenienti dagli scavi, di eventuali macerie e quant'altro. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere riscontro dell'avvenuto smaltimento dei residui di qualunque lavorazione.
7. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori. L'Amministrazione comunale è estranea al rapporto intercorrente tra il committente e l'impresa incaricata per la costruzione e la manutenzione delle tombe ed è, pertanto, sollevata e indenne da qualunque responsabilità connessa. Il concessionario della sepoltura o suo delegato, sotto la propria responsabilità, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale, può effettuare sulla propria sepoltura piccoli lavori che non richiedano l'impiego di attrezzature complesse o particolare perizia e non siano causa di rischio per loro stessi o per i visitatori.
8. L'introduzione o l'asportazione di manufatti deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale; su richiesta del personale comunale, le ditte dovranno consentire i controlli di quanto trasportato negli automezzi, pena l'immediata revoca dell'autorizzazione ad accedere nei cimiteri.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Destinazione delle comunicazioni e variazioni anagrafiche

1. Le comunicazioni inerenti ai sepolcri saranno sempre indirizzate ai relativi concessionari e/o al soggetto specificatamente a ciò delegato così come indicato nell'atto di concessione.

2. Il concessionario, i familiari dei defunti sepolti nei campi decennali e i referenti delle comunicazioni come sopra definiti, hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, in modo tempestivo, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipulazione del contratto di concessione. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata comunicazione di designazione del referente o se non sia stata comunicata la variazione anagrafica di cui sopra.

Art. 35 - Sanzioni amministrative

1. Per l'inosservanza agli obblighi, previsti nel presente Regolamento, le sanzioni sono determinate ai sensi dell'art. 7 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Sono fatte salve le sanzioni particolari secondo leggi o regolamenti di rango superiore o speciali.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che trova applicazione anche per tutto quanto non previsto nel presente articolo.
4. Le contestazioni delle violazioni rilevate possono avvenire a opera del personale comunale all'uopo incaricato o della Polizia Locale.
5. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'accertata violazione di norme del presente Regolamento, non esonera il responsabile dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato.

Art. 36 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online, una volta intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione, ai sensi dell'articolo 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari comunali che disciplinano tale materia.
3. Per tutte le sepolture, sia a inumazione che a tumulazione, accordate in uso prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune garantisce le condizioni e la durata fissate dai rispettivi atti di concessione, fatta salva l'applicazione dell'articolo 17. In caso di permuta, le condizioni e la durata saranno disciplinate dal Regolamento vigente al momento della formazione dell'atto.
4. Fino all'approvazione delle direttive attuative previste nel presente Regolamento permangono in vigore, ove non contrastanti con esso, le precedenti disposizioni regolamentari.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti, nei rispettivi ambiti di competenza.